

Condizioni di assicurazione per l'assicurazione viaggi-copertura hotel
VB-RS2017 (T6-A)

Nelle presenti condizioni di assicurazione ci si riferisce al contraente dell'assicurazione e alle persone assicurate come "Lei". Lei è il contraente dell'assicurazione se ha stipulato il contratto di assicurazione con HanseMerkur. Lei è una persona assicurata se è stato ad esempio assicurato come compagno di viaggio del contraente dell'assicurazione. Le persone assicurate possono inoltre essere anche contraenti dell'assicurazione.

Le Condizioni di assicurazione si compongono di 2 parti.

La Parte generale contiene in particolare informazioni sul gruppo di persone assicurate, sui termini di stipula e sul pagamento del premio. Qui sono riportate anche restrizioni e regole di condotta (obblighi) che valgono per tutte le assicurazioni. **La Parte specifica** riporta invece l'estensione della copertura assicurativa delle singole assicurazioni. Oltre alle prestazioni e alle condizioni di ammissibilità vengono qui regolamentate anche esclusioni e norme di comportamento valide soltanto per la rispettiva assicurazione.

Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella Parte specifica)

1. Fino a quando e per quale durata deve essere stipulata l'assicurazione?

Ogni contratto di assicurazione che comprenda la copertura per cancellazione deve essere stipulato entro 3 giorni (lunedì - sabato) dalla data di prenotazione del viaggio. Se l'assicurazione viene stipulata in seguito, la copertura assicurativa prevede una copertura per cancellazione solo in caso di eventi che si verificano a partire dal 10° giorno dalla stipula dell'assicurazione ("periodo di carenza"), a condizione che il premio risulti pagato. Per le restanti assicurazioni, il contratto deve essere stipulato prima dell'inizio del viaggio.

2. Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

- Se il termine per la stipula viene rispettato, la copertura assicurativa per la cancellazione inizia al momento del pagamento del premio. La copertura assicurativa ha inizio nel momento del pagamento del premio, in ogni caso non prima dell'11° giorno successivo alla stipula dell'assicurazione. Nelle restanti assicurazioni la copertura assicurativa inizia dopo il pagamento del premio, in ogni caso non prima dell'inizio del viaggio assicurato. Il viaggio vale come iniziato quando si è usufruito totalmente o parzialmente della prima prestazione di viaggio.
- Per quanto riguarda l'assicurazione con copertura per cancellazione, la copertura assicurativa termina al momento dell'inizio del viaggio. Nelle altre assicurazioni termina con la fine della durata eventualmente pattuita, in ogni caso al più tardi alla conclusione del viaggio assicurato. La copertura assicurativa è prolungata oltre il termine di scadenza concordato quando la conclusione del viaggio prevista secondo i piani viene ritardata per motivi indipendenti dalla volontà della persona assicurata.

3. Quando è pagabile il premio?

- Per l'importo del premio si prega di consultare la panoramica dei premi. Il pagamento del premio, indipendentemente dalla presenza di un diritto di recesso, è dovuto immediatamente alla stipula del contratto.
- Qualora Lei non provvedesse al pagamento del premio, possiamo recedere dal contratto fin quando il premio non venga pagato. Non abbiamo diritto a recedere nel caso in cui Lei sia in grado di dimostrare di non essere incorso in un mancato pagamento.
- Se si è concordato l'addebito su conto corrente del premio, esso sarà eseguito immediatamente dopo il conferimento del mandato. Il pagamento vale come avvenuto in tempo utile quando è possibile riscuotere il premio il giorno dell'addebito e quando il contraente non contesta l'addebito della somma dovuta.
- Se non abbiamo potuto effettuare l'addebito del premio dovuto per motivi non riconducibili alla sua responsabilità, il pagamento vale comunque come avvenuto in tempo utile quando esso è stato eseguito immediatamente dopo la ricezione di un nostro sollecito di pagamento in forma scritta.

4. Chi è assicurato?

Sono assicurate le persone indicate nominalmente nell'attestato di assicurazione o nella conferma dell'organizzatore, o il gruppo di persone stabilito nell'attestato di assicurazione. Se si stipula un'assicurazione familiare, valgono come persone assicurate nella famiglia al massimo 2 adulti e bambini fino al

compimento del 21° anno di età (indipendentemente dalla relazione di parentela), fino a un massimo di 7 persone complessive.

5. In quali casi la copertura assicurativa è limitata o esclusa?

1. Dolo e premeditazione

Non forniremo la prestazione in caso di frode da parte sua o di una delle persone assicurate riguardo a circostanze decisive ai fini del motivo o dell'importo della prestazione. Saremo esonerati dall'obbligo di prestazione anche nel caso in cui Lei o un'altra delle persone assicurate abbia provocato intenzionalmente il sinistro. Quando inganno o premeditazione sono stati confermati come tali da una sentenza penale esecutiva, si considerano come provati. Non sussiste alcuna copertura assicurativa in caso di suicidio o tentativo di suicidio da parte dell'assicurato.

2. Colpa grave

Nel caso in cui Lei o la persona assicurata abbia provocato il sinistro con grave colpa propria, saremo esonerati dall'obbligo di prestazione. Questa limitazione non vale per sinistri provocati con grave colpa propria in caso di assicurazione contro gli incidenti e di responsabilità civile. Per tali assicurazioni è prevista la copertura assicurativa anche in questi casi.

3. Alcool, droghe e farmaci

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per eventi subiti dall'assicurato a causa dell'assunzione di alcool, droghe o farmaci, o in caso di sospensione di una terapia prescritta.

4. Competizioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per eventi incorsi nel contesto di competizioni motoristiche (qualifiche e rally) e degli allenamenti a esse relativi.

5. Eventi precedenti alla stipula del contratto

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per eventi già accaduti al momento della stipula dell'assicurazione o dell'inizio del viaggio, o dei quali fosse certo all'inizio del viaggio che si sarebbero necessariamente verificati qualora il viaggio stesso si fosse svolto secondo il programma. Ciò vale anche per malattie preesistenti alla stipula del contratto.

6. Guerra, disordini civili e altri eventi

A meno che non sia regolato altrimenti nella Parte specifica, la copertura assicurativa non è garantita per danni causati da epidemie, pandemie, guerra, guerra civile, situazioni di belligeranza, disordini civili, sciopero, radiazioni ionizzanti ai sensi della legge sulla radioprotezione nella versione rispettivamente vigente, energia nucleare, requisizione, divieto o altre cause di forza maggiore. Non è inoltre prevista alcuna copertura assicurativa per eventi causati da atti di violenza in occasione di un assembramento pubblico o di una manifestazione pubblica, nel caso in cui Lei o altre persone assicurate vi abbiate partecipato attivamente. Non forniamo prestazioni per eventi avvenuti in viaggi iniziati, o non tempestivamente interrotti, nonostante il Ministero per l'Europa, l'Integrazione e gli Affari Esteri austriaco avesse sconsigliato la partenza.

7. Catastrofi naturali

Salvo espressamente assicurato nella parte specifica, non forniamo prestazioni per eventi direttamente o indirettamente riconducibili a catastrofi naturali, fenomeni sismici o agenti atmosferici.

8. Mancato godimento della vacanza

Il mancato godimento della vacanza non sarà rimborsato.

Avvertenza: Si prega di tener conto anche delle limitazioni relative alle singole assicurazioni di cui alla Parte specifica delle presenti Condizioni di assicurazione.

6. A cosa si deve prestare attenzione dopo un sinistro? (Obblighi)

Senza la sua collaborazione e quella delle persone assicurate, non potremo fornire la nostra prestazione. Si raccomanda quindi di osservare i punti seguenti per non compromettere la validità della copertura assicurativa.

1. Obbligo di limitazione del danno

Mantenga il danno al livello minimo possibile ed eviti tutto ciò che potrebbe portare a un aumento innecessario dei costi. In caso di dubbi, non esiti a mettersi in contatto con noi.

2. Obbligo di segnalazione del danno

Pregiamo Lei o la persona assicurata di comunicarci l'esistenza di un eventuale danno il prima possibile, al più tardi dopo la conclusione del viaggio.

3. Obbligo di informazione sull'esistenza di un danno

In caso di malattia, grave incidente, gravidanza, intolleranza ai vaccini, rottura o allentamento di impianti, necessitiamo dei relativi certificati medici pertinenti contenenti le diagnosi (in nessun caso sono ammesse autodiagnosi) e in caso di cancellazione del viaggio abbiamo bisogno di una prova dell'inoltro della denuncia di malattia alla previdenza sociale. La denuncia di sinistro da noi inoltrata andrà compilata in modo veridico e immediatamente rinviata da Lei o dalla persona assicurata.

Le ulteriori ricevute, informazioni e documentazioni utili da noi richieste a riguardo devono essere fornite nella stessa modalità.

Quando ciò sia da noi ritenuto necessario, abbiamo la facoltà di sottoporre tutta la documentazione a perizia da parte di terzi indipendenti.

4. Obbligo di garanzia per richieste di risarcimento nei confronti di terzi

Qualora Lei o la persona assicurata abbia diritto a presentare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi, tale diritto sarà trasferito a noi nella misura in cui il danno sia stato da noi risarcito. Il trasferimento non può essere fatto valere a suo svantaggio. La richiesta di risarcimento, o un diritto funzionale alla garanzia di tale richiesta, dovrà essere da Lei sostenuta osservando le prescrizioni relative alla forma e al termine di presentazione della stessa, collaborando per quanto necessario a farne riconoscere la legittimità. Ove la sua richiesta di risarcimento sia rivolta contro una persona con la quale, al momento del verificarsi del danno, Lei conviva nella medesima abitazione, il trasferimento non può essere esercitato, a meno che questa persona non abbia provocato intenzionalmente il danno.

5. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Nel caso in cui Lei o la persona assicurata abbiate violato gli obblighi di cui sopra in modo intenzionale o con grave colpa propria, saremo esonerati dall'obbligo di prestazione.

Nel caso in cui Lei possa provare che l'obbligo non sia stato violato intenzionalmente o per grave colpa, la copertura assicurativa rimane valida.

La copertura assicurativa rimane valida anche qualora Lei possa provare che la violazione dell'obbligo non sia stata decisiva ai fini della determinazione della liquidazione e dell'ambito di validità della prestazione. Ciò non vale nel caso in cui l'obbligo sia stato violato in modo fraudolento.

Avvertenza: La preghiamo di osservare inoltre i rispettivi obblighi specifici relativi alle singole assicurazioni di cui alla Parte specifica delle presenti condizioni di assicurazione.

7. A cosa si deve prestare attenzione nel pagamento dell'indennizzo?

1. Scadenza del nostro pagamento

Non appena sia disponibile l'attestato di assicurazione e la prova di pagamento del premio e non appena sia stato da noi accertato il nostro obbligo di pagamento e l'importo dell'indennità di risarcimento, eseguiamo il pagamento della stessa entro 2 settimane.

Ove sia stato da noi accertato il nostro obbligo di pagamento, ma non sia stato da noi stabilito l'importo dell'indennità di risarcimento entro un mese da ricevimento della denuncia di sinistro, avrà la facoltà di richiedere un anticipo adeguato sull'indennità stessa.

Nel caso in cui, in relazione al sinistro, siano stati avviati accertamenti burocratici o un procedimento penale contro di Lei o una delle persone assicurate, abbiamo la facoltà di rimandare la liquidazione del danno alla conclusione definitiva di tali procedimenti.

2. Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione

Nel caso per un sinistro si possa rivendicare un indennizzo di risarcimento sulla base di un altro contratto di assicurazione, l'altro contratto ha la precedenza sul presente contratto. Se il sinistro viene comunicato prima a noi, forniremo una prestazione anticipata.

3. Conversione di costi in valuta estera

I costi insorti in valuta estera sono convertiti, secondo il cambio del giorno in cui siano a noi pervenuti i documenti giustificativi, nella valuta in quel momento valida in Austria. Come cambio del giorno per le valute scambiate vale il corso di cambio ufficiale più aggiornato, a meno che la persona assicurata non possa dimostrare di aver acquistato la valuta necessaria per pagare le fatture a un corso di cambio non conveniente.

8. Qual è il diritto applicabile e quando cadono in prescrizione le pretese derivanti dal contratto? Per chi valgono le disposizioni?

È applicabile il diritto austriaco, purché esso non sia in contrasto con il diritto internazionale. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo 3 anni. Il computo del termine di prescrizione inizia a partire dalla fine dell'anno nel quale si può esigere la prestazione. Qualora Lei o la persona assicurata ci comunichi una richiesta di far valere un diritto, la prescrizione sarà interrotta fino al momento in cui Lei, o la persona assicurata, riceverà la comunicazione scritta della nostra decisione.

Tutte le disposizioni del contratto di assicurazione si applicano mutatis mutandis alle persone assicurate.

9. A cosa si deve prestare attenzione nelle comunicazioni effettuate nei nostri confronti?

Tutte le denunce e le dichiarazioni a noi destinate devono essere indirizzate in forma scritta (lettera, fax, e-mail, supporto dati elettronico, ecc.) alla nostra amministrazione generale o all'indirizzo indicato nell'attestato di assicurazione. La lingua del contratto è il tedesco.

Parte specifica inerente le singole assicurazioni (a seconda dell'ambito di validità dell'assicurazione selezionato)

Contiene le norme relative alla seguente copertura assicurativa:

- A: Copertura per cancellazione
- B: Copertura per interruzione del viaggio
- C: Copertura per ritardo

di stipula di una tariffa svincolata dal prezzo del viaggio, la somma assicurata sarà di EUR 3000 per viaggiatore singolo e EUR 7000 per famiglie.

1. Quale somma assicurata è necessario stipulare?

L'importo della somma assicurata, al momento della stipula di una tariffa vincolata al prezzo del viaggio, deve corrispondere al costo del viaggio. Se si stipula una somma assicurata inferiore, l'importo dell'indennizzo è ridotto in proporzione alla somma assicurata per il prezzo del viaggio (sottoassicurazione). In caso

2. Quando si è in presenza di un sinistro?

Si è in presenza di un sinistro quando le persone assicurate o le persone a rischio sono colpite da uno degli eventi di cui al comma II di ciascuna delle sezioni da A a C del paragrafo 4. Salvo diverse disposizioni a livello tariffario, valgono come persone a rischio:

- persone che abbiano prenotato e assicurato un viaggio congiuntamente a Lei; ciò non vale quando più di 6 persone, o più di 2 famiglie in caso di tariffe per famiglie, prenotino un viaggio insieme;
- i suoi parenti o i parenti del/della suo/a coniuge o partner. come parenti contano il coniuge o il compagno in un'unione di fatto, i figli, i figli adottivi, i figliastri, i minori in affidamento, i generi o le nuore, i genitori, i genitori adottivi, i genitori acquisiti, i genitori affidatari, i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti e le nipoti, le zie e gli zii;
- le persone che assistono minori o parenti non autosufficienti di una persona assicurata e non prendono parte al viaggio;
- una persona intima che va indicata al momento della prenotazione del viaggio.

1. Limitazioni in caso di malattia progressa

Copriamo il peggioramento inatteso di una patologia preesistente solo se nei 6 mesi precedenti non si sia subito alcun ricovero ospedaliero a causa di tale patologia. Tuttavia, si è in presenza di un evento assicurato quando, nonostante il ricovero ospedaliero di una persona assicurata (ma non di una persona a rischio), al momento della stipula del contratto si possa presentare un certificato di idoneità ad intraprendere un viaggio.

2. Limitazioni in caso di reazioni psichiche

Nella misura in cui nel seguito non sia espressamente prevista una copertura assicurativa, forniremo prestazioni solo per malattie che si presentino in seguito alle circostanze come una reazione psichica di attacchi terroristici, incidenti aerei o in autobus, oppure paura di disordini civili, eventi bellici, eventi naturali, malattie o epidemie.

3. A cosa si deve prestare attenzione quando si annulla il viaggio? (Obblighi)

— Integrazioni alla Parte generale, comma 6 —

1. Segnalazione tempestiva

Per mantenere i costi più bassi possibili, Lei o la persona assicurata, in caso di sinistro, dovrà provvedere tempestivamente alla segnalazione e all'annullamento presso il servizio prenotazioni.

2. Conseguenze in caso di mancata osservanza degli obblighi

Le conseguenze giuridiche in caso di violazione di uno di questi obblighi sono riportate al comma 6.5 della Parte generale.

4. Quali prestazioni ed eventi ha assicurato?

A: Copertura per cancellazione

I. Quali sono le prestazioni incluse nella sua copertura per cancellazione?

In caso di evento assicurato (si veda il comma II) riceverà le seguenti prestazioni. A meno che il contratto non disponga altrimenti, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

1. Prestazioni per costi di cancellazione

Le rimborseremo i costi di cancellazione dovuti per contratto in caso di mancato inizio del viaggio. Rientra in tali costi anche l'onorario per il servizio di mediazione fino a un importo di EUR 100, per quanto esso fosse già stato convenuto da contratto, dovuto, messo in conto e assicurato per una somma assicurata aumentata dell'importo dell'onorario per il servizio di mediazione al momento della prenotazione del viaggio/della locazione dell'immobile.

2. Prestazioni per costi aggiuntivi del viaggio di andata

In caso di inizio ritardato del viaggio, rimborseremo i costi aggiuntivi di viaggio corrispondenti alla tipologia e alla qualità originariamente prenotate. Rimboreremo i costi aggiuntivi al massimo fino all'importo dei costi di cancellazione che risulterebbero in caso di una cancellazione del viaggio.

3. Costi per il cambio di prenotazione

Se viene eseguito un cambio della prenotazione di un viaggio, rimborseremo i costi per il cambio di prenotazione fino all'importo dei costi dovuti in caso di cancellazione del viaggio. Se prenota il viaggio senza che si verifichi un evento assicurato fino a 42 giorni prima dell'inizio del viaggio stesso, le rimborseremo i costi del cambio di prenotazione fino a un importo massimo di EUR 30 per persona o immobile.

4. Rimborso di supplementi per stanza singola

Ha prenotato una stanza doppia congiuntamente a una persona a rischio che debba annullare il viaggio per un motivo compreso tra quelli assicurati. In questo caso le rimborseremo il supplemento per la camera singola fino all'importo massimo dei costi di cancellazione per una cancellazione completa e le ulteriori spese per il cambio di prenotazione, o i costi parziali della stanza doppia corrispondenti della persona che ha cancellato il viaggio.

II. Quando si è in presenza di un evento assicurato nell'ambito della copertura per cancellazione?

La copertura assicurativa è valida quando l'inizio del viaggio prenotato o la partecipazione alla manifestazione non risulti possibile o ragionevole a causa di uno degli eventi di seguito riportati.

1. Eventi assicurati per persone assicurate o persone a rischio

La copertura assicurativa è valida quando Lei abbia dovuto cancellare il suo viaggio, modificare la prenotazione o ritardare il viaggio a causa di:

- a) grave malattia inaspettata;
- b) decesso, grave lesione dovuta a incidente, gravidanza;
- c) rottura di protesi e allentamento di articolazioni impiantate.

2. Eventi assicurati per persone assicurate

La copertura assicurativa è valida quando Lei abbia dovuto cancellare il suo viaggio, modificare la prenotazione o ritardare il viaggio a causa di:

- a) danno consistente alla sua proprietà causato da incendio, rottura di tubazioni idrauliche, furto con effrazione o eventi naturali, laddove la sua presenza nel luogo di residenza sia indispensabile; La copertura assicurativa è valida anche quando a causa di ciò il bambino assicurato non possa partire per una gita di classe o un viaggio di istruzione.
- b) presentazione di una causa di divorzio (in caso di separazione consensuale dall'unione corrispondente) presso il tribunale competente immediatamente prima di un viaggio comune dei coniugi in questione; La copertura assicurativa è valida anche quando a causa di ciò il bambino assicurato non possa partire per una gita di classe o un viaggio di istruzione.
- c) citazione in giudizio inattesa, a condizione che il tribunale competente non accetti la sua prenotazione di viaggio come motivo valido per il rinvio della comparizione;
- d) chiamata inattesa al servizio militare obbligatorio o per un'esercitazione militare dell'esercito federale o al servizio civile, laddove non sia possibile spostarne il termine e i costi non possano essere assunti da chi sostiene le spese; non è coperto dall'assicurazione il trasferimento o l'invio di militari a contratto temporaneo o militari di carriera;
- e) perdita del posto di lavoro a causa di licenziamento della persona assicurata da parte del datore di lavoro; la copertura assicurativa è valida anche nel caso in cui i suoi genitori perdano il proprio posto di lavoro senza colpa propria, a causa di un licenziamento da parte del datore di lavoro, e a causa di ciò lei non possa partire per una gita scolastica; non è coperta dall'assicurazione la perdita di incarichi o l'insolvenza in caso di lavoratori autonomi;
- f) avvio di un rapporto di lavoro che interrompa una condizione di disoccupazione; condizione necessaria è che Lei, o la persona assicurata, abbia comunicato la propria condizione di disoccupato al momento della prenotazione del viaggio; non sono assicurati né l'inizio di tirocini, programmi aziendali o formativi di qualsivoglia natura, né l'assunzione di un lavoro da parte di uno scolaro o uno studente nel corso del periodo scolastico o universitario o dopo di esso;
- g) cambiamento del posto di lavoro, laddove il periodo di viaggio assicurato sia compreso nel periodo di prova del nuovo incarico lavorativo; condizione necessaria è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima di venire a conoscenza del cambiamento del posto di lavoro;
- h) riduzione congiunturale dell'orario di lavoro con probabile riduzione del reddito almeno di un importo pari alla regolare retribuzione mensile netta, a condizione che il datore di lavoro abbia comunicato la riduzione dell'orario

di lavoro nel periodo compreso tra la stipula dell'assicurazione e l'inizio del viaggio; questa regola vale anche quando, in caso di un'assicurazione per gita scolastica o viaggio di istruzione, i genitori di uno studente assicurato subiscano una riduzione dell'orario di lavoro;

- i) ripetizione di un esame non superato in una scuola, università/istituto superiore di qualificazione professionale o in un college, per evitare il prolungamento della frequenza scolastica o del corso di studi, oppure per ottenere il titolo scolastico/universitario; condizione necessaria è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima della data dell'esame non superato;
- j) mancata promozione alla classe superiore in caso di gite scolastiche o viaggi di istruzione, o di mancato conseguimento della maturità in caso di prenotazione di un viaggio di maturità, o di mancato superamento di un esame finale simile dopo un ciclo di formazione di almeno 3 anni;
- k) intolleranza ai vaccini;
- l) inabilità sportiva causata da malattia o incidente, se a causa di essa non sia possibile partecipare a una manifestazione sportiva prenotata che rappresenti il motivo principale del viaggio;
- m) incidente di traffico subito con un veicolo privato mentre si dirigeva al punto di partenza del suo viaggio (aeroporto, stazione ferroviaria, porto).

B: Copertura per interruzione del viaggio

I. Quali sono le prestazioni incluse nella sua copertura per interruzione del viaggio?

In caso di evento assicurato (si veda il comma II) riceverà le seguenti prestazioni. A meno che il contratto non disponga altrimenti, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

1. Prestazioni di viaggio non godute

- a) In caso di interruzione del viaggio entro la prima metà del periodo di viaggio assicurato, in ogni caso al massimo nei primi 8 giorni di viaggio, rimborseremo il costo del viaggio assicurato. Il giorno della partenza e quello del viaggio di ritorno si calcolano come giorni di viaggio pieni.
- b) In caso di interruzione o sospensione del viaggio saranno rimborsate le prestazioni di viaggio non godute. Se gli importi delle singole prestazioni di viaggio non sono comprovabili in modo oggettivo (ad es. in caso di viaggi tutto compreso), rimborseremo i giorni di viaggio non utilizzati. L'indennizzo viene calcolato come segue:

$$\frac{\text{Prestazioni di viaggio non godute} \times \text{prezzo del viaggio}}{\text{Durata originaria del viaggio}} = \text{indennizzo}$$

Per il calcolo della durata originaria del viaggio si calcolano come giorni di viaggio pieni anche il giorno della partenza e quello del viaggio di ritorno.

2. Decesso di tutte le persone assicurate

Non rimborseremo il prezzo completo o parziale del viaggio qualora tutte le persone assicurate muoiano durante il viaggio.

II. Quando si è in presenza di un evento assicurato nell'ambito della copertura per interruzione del viaggio?

La copertura assicurativa è valida quando la conclusione secondo i programmi del suo viaggio o della manifestazione non risulti possibile o ragionevole a causa di uno degli eventi di seguito riportati.

1. Eventi assicurati per persone assicurate o persone a rischio

La copertura assicurativa è valida

- a) in caso di grave malattia inaspettata;
- b) in caso di decesso, grave lesione dovuta a incidente, gravidanza;
- c) in caso di rottura di protesi e allentamento di articolazioni impiantate.

2. Eventi assicurati per persone assicurate

La copertura assicurativa è valida

- a) in caso di danno consistente alla sua proprietà causato da incendio, rottura di tubazioni idrauliche, furto con effrazione o eventi naturali, laddove la sua presenza nel

luogo di residenza sia indispensabile; La copertura assicurativa è valida anche quando a causa di ciò il bambino assicurato non possa partire per una gita di classe o un viaggio di istruzione.

C: Copertura per ritardo

I. Quali sono le prestazioni incluse nella sua copertura per ritardo?

In caso di evento assicurato (si veda il comma II), Lei avrà diritto alle prestazioni di seguito riportate. A meno che il contratto non disponga altrimenti, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

1. Prestazioni per spese di soggiorno aggiuntive

Le rimborseremo le spese aggiuntive di vitto e alloggio secondo la tipologia e la classe delle prestazioni di viaggio prenotate, fino all'importo della somma assicurata.

2. Costi aggiuntivi per il viaggio di rimpatrio

Le rimborseremo le spese aggiuntive sostenute e comprovabili per il viaggio di rimpatrio (ad esclusione delle spese per il rimpatrio della salma in caso di decesso), insieme alle ulteriori spese supplementari indirette derivanti, ad es. spese di vitto e alloggio (ad esclusione delle spese mediche). Ai fini del rimborso dei suddetti costi, si farà riferimento alla qualità del viaggio prenotato. Nel caso in cui, diversamente dal viaggio prenotato, sia necessario un viaggio di ritorno in aereo, rimborseremo solo le spese per un posto a sedere nella classe di volo economica. Sono tuttavia escluse tutte le richieste di rimborso da parte di imprese di trasporto dovute a deviazioni non previste dall'itinerario di viaggio causate dalla persona assicurata (ad es. atterraggi di emergenza).

II. Quando si è in presenza di un sinistro nell'ambito della copertura per ritardo?

La copertura assicurativa è valida quando la partenza secondo i piani per il luogo di soggiorno prenotato non sia possibile o ragionevole a causa di uno degli eventi di seguito riportati. La copertura assicurativa è valida quando

1. a causa del ritardo di un mezzo di trasporto pubblico, Lei perda il suo mezzo di trasporto di collegamento; si considerano mezzi di trasporto pubblici tutti gli aeromobili, veicoli o natanti autorizzati al trasporto pubblico di persone; non valgono come mezzi di trasporto pubblici o mezzi di trasporto di collegamento i mezzi di trasporto che operino nell'ambito di giri turistici, come auto a noleggio, taxi o navi da crociera.
2. Dovrà modificare la prenotazione o iniziare con ritardo il suo viaggio quando, dirigendosi con un veicolo privato al luogo di soggiorno prenotato
 - subisca un incidente stradale, o
 - subisca un guasto al veicolo, o
 - debba interrompere il suo tragitto a causa di un blocco stradale, che le sia stato notificato tramite una certificazione delle autorità.